



INDENNITA' E SPESE DEL SERVIZIO DI MEDIAZIONE in vigore dal 15.11.2023
(D.M. Giustizia 150 del 24.10.2023 – art. 28 comma 8)

INDENNITA' DI MEDIAZIONE (art. 28 DM 150/23)

Per il primo incontro le parti sono tenute a versare all'organismo di mediazione un importo a titolo di indennità, oltre alle spese vive.

L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento di mediazione e le spese di mediazione (è incluso il compenso del mediatore) previste dai commi 4 e 5.

L'indennità di mediazione deve essere versata:

- dalla parte istante subito dopo il ricevimento della fattura successiva al deposito della domanda
- dalla parte invitata subito dopo la ricezione della fattura successiva alla sua adesione al procedimento

Ai sensi dell'art. 28 co. 8 del dm 150 del 2023, quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ex art. 5 comma 1 D.Lgs. 28/2010 (condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura) o quando è demandata dal giudice, le spese di avvio per le mediazioni facoltative (art. 28 co. 4) sono ridotte di 1/5. Le tabelle seguenti contengono già la riduzione, poiché si tratta delle fattispecie più ricorrenti tra quelle gestite dall'Organismo di Mediazione camerale.

Pertanto nel caso di mediazioni in base a clausola contrattuale o statutaria ai sensi dell'art. 5 sexies del d.lgs. 28 del 2010 (nella quale sia indicato espressamente l'ODM della Camera di Commercio Riviére di Liguria) e di mediazione per inadempimenti contrattuali legati all'emergenza covid 19 ex art. 3 co. 6 ter del DL 6/2020, non saranno applicate le riduzioni di 1/5 conteggiate nella presente tabella.



1) Spese di avvio e di mediazione per il primo incontro per le mediazioni obbligatorie (e demandate dal giudice), ex art. 28 co. 4, 5 e 8 DM 150/2023, a cui aggiungere l’IVA (22%)

	Mediazione Obbligatoria e demandata
Valore della lite	INDENNITA' PRIMO INCONTRO (spese di avvio + spese mediazione per primo incontro di mediazione)
Fino a € 1.000,00	(€ 32+ € 48) = € 80,00 +Iva (€ 97,60)
Da € 1.000,01 a € 5.000,00	(€ 60+ € 96) = € 156,00 +Iva (€ 190,32)
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	
Da € 50.001,00 a € 150.000,00	(€ 88 + € 136) = € 224,00 +Iva (€ 273,28)
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	
Oltre € 5.000.001,00	
Liti di valore indeterminabile basso (fino a € 1.000,00)	(€ 88+ € 48) = € 136,00 +Iva (€ 165,92)
Liti di valore indeterminabile medio (da € 1.000,01 a € 50.000,00)	(€ 88+ € 96) = € 184,00 +Iva (€ 224,48)
Liti di valore indeterminabile alto (oltre € 50.000,00)	(€ 88 + € 136) = € 224,00 +Iva (€ 273,28)

Nel caso in cui il primo incontro si concluda senza la conciliazione e il procedimento non prosegue con incontri successivi sono dovuti esclusivamente gli importi di cui sopra (spese di avvio e spese di mediazione).



ULTERIORI SPESE DI MEDIAZIONE (art. 30 DM 150/23)

2) Integrazione spese di mediazione per le mediazioni obbligatorie (e demandate dal giudice) ex art 30 DM 150/2023 calcolate in conformità con la tabella fornita da Unioncamere il 13.11.2023 dei valori medi dell'allegato A del DM 150/2023, adottata da questa Camera di Commercio, a cui aggiungere l'Iva

Valore della lite	Mediazione obbligatoria e demandata					
	Accordo al primo incontro		Prosecuzione oltre il primo incontro con conciliazione		Prosecuzione oltre il primo incontro senza conciliazione	
	Senza iva	Con Iva (22%)	Senza iva	Con Iva (22%)	Senza iva	Con Iva (22%)
Fino a € 1.000,00	€ 52,80	€ 64,42	€ 60,00	€ 73,20	€ 48,00	€ 58,56
Da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 92,40	€ 112,73	€ 105,00	€ 128,10	€ 84,00	€ 102,48
Da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 215,60	€ 263,03	€ 245,00	€ 298,90	€ 196,00	€ 239,12
Da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 404,80	€ 493,86	€ 460,00	€ 561,20	€ 368,00	€ 448,96
Da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 739,20	€ 901,82	€ 840,00	€ 1.024,80	€ 672,00	€ 819,84
Da € 50.001,00 a € 150.000,00	€ 1.170,40	€ 1.427,89	€ 1.330,00	€ 1.622,60	€ 1.064,00	€ 1.298,08
Da € 150.001,00 a € 250.000,00	€ 1.610,40	€ 1.964,69	€ 1.830,00	€ 2.232,60	€ 1.464,00	€ 1.786,08
Da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.666,40	€ 3.253,01	€ 3.030,00	€ 3.696,60	€ 2.424,00	€ 2.957,28
Da € 500.001,00 a € 1.500.000,00	€ 4.140,40	€ 5.051,29	€ 4.705,00	€ 5.740,10	€ 3.764,00	€ 4.592,08
Da € 1.500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 4.910,40	€ 5.990,69	€ 5.580,00	€ 6.807,60	€ 4.464,00	€ 5.446,08
Da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 7.110,40	€ 8.674,69	€ 8.080,00	€ 9.857,60	€ 6.464,00	€ 7.886,08



Quando il valore della controversia è indeterminabile si applica con riferimento alla tabella di Unioncamere dei Valori medi dell'Allegato A lo scaglione da euro 50.001,00 ad euro 150.000,00.

Valore della lite	Mediazione obbligatoria e demandata					
	Accordo al primo incontro		Prosecuzione oltre il primo incontro con conciliazione		Prosecuzione oltre il primo incontro senza conciliazione	
	Senza iva	Con Iva (22%)	Senza iva	Con Iva (22%)	Senza iva	Con Iva (22%)
Liti di valore indeterminabile basso (fino a € 1.000,00)	€ 1.267,20	€ 1.545,98	€ 1.440,00	€ 1.756,80	€ 1.152,00	€ 1.405,44
Liti di valore indeterminabile medio (da € 1.000,01 a € 50.000,00)	€ 1.214,40	€ 1.481,57	€ 1.380,00	€ 1.683,60	€ 1.104,00	€ 1.346,88
Liti di valore indeterminabile alto (oltre € 50.000,00)	€ 1.170,40	€ 1.427,89	€ 1.330,00	€ 1.622,60	€ 1.064,00	€ 1.298,08

Per le mediazioni di valore superiore ad euro 5.000.000,00 si applica un coefficiente medio dello 0,25%, ridotto allo 0,20% nel caso delle mediazioni obbligatorie.

Le ulteriori spese di mediazione della tabella di cui sopra sono state calcolate adottando la tabella fornita da Unioncamere dei valori medi dell'Allegato A del DM 150/2023 e applicando le indicazioni e le maggiorazioni, previste dall'articolo 30 del DM 150/2023, del 10% in caso di accordo al primo incontro e del 25% in caso di conciliazione in incontri successivi al primo